

TI_GERICHTE 38.2015.35 vom 15. Juni 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-06-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2015.35

FR: TI_GERICHTE 38.2015.35 du 15 juin 2015

IT: TI_GERICHTE 38.2015.35 del 15 giugno 2015

Regeste

Sosp.di 35gg x aver dato a DL motivo di licenziam. Cassa quando emesso sosp. e nella proc. di opp.al corrente del ricorso al TRAM contro il licenziam.Pertanto avrebbe dovuto sospendere proc. di opp.in attesa esito proc.ammin. Ric.accolto.Rinvio atti x sosp.proc.di opp.fino a ter.proc.amministrativa

Erwägungen

E. 49

cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in R DAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Nel merito 2.2. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato per propria colpa. In questa evenienza competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI). La disoccupazione è ad esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a OADI). Secondo giurisprudenza, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 1998 no. 9 pag. 44 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3). La sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (sentenza del Tribunale federale C 143/06 del 3 ottobre 2007, sentenze del Tribunale federale C 254/06 del 26 novembre 2007). Al riguardo cfr. STF 8C_165/2015 del 20 maggio 2015 consid. 7.2. Neppure è necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STF

8C_165/2015 del 20 maggio 2015 consid. 7.2.; STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p. 2426-2427 cifre marg. 830-831). La terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).

2.3. La costante giurisprudenza del TFA ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita una colpa del lavoratore (cfr. STF 8C_165/2015 del 20 maggio 2015 consid. 7.2.). Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili. Ciò significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 120/03 del 13 novembre 2003, consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 281/02 del 24 settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni. La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI). La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003, consid. 1.3). In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

2.5. Il Tribunale federale, con sentenza 8C_130/2011 del 30 maggio 2011, si è pronunciato in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro una sentenza di questa Corte con cui era stata confermata una sospensione di 45 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI inflittagli dalla Cassa competente per il fatto che risultava disoccupato per colpa propria (grave). L'assicurato era stato licenziato con effetto immediato dal proprio datore di lavoro, poiché ritenuto responsabile di violazione intenzionale dei propri doveri di funzione e dell'obbligo di fedeltà, nonché di violazione intenzionale delle prescrizioni contenute nella Direttiva concernente l'uso degli strumenti informatici e di telecomunicazione. La decisione del Consiglio di Stato, con cui era stata avallata la disdetta da parte del datore di lavoro, era poi stata impugnata davanti al Tribunale cantonale amministrativo con un ricorso ancora pendente allorché l'Alta Corte si è chinata su quella fattispecie. Il TCA, a quest'ultimo

proposito, aveva sottolineato che, nell'ipotesi in cui dal procedimento amministrativo a quel momento in corso fossero emersi nuovi elementi di giudizio rilevanti, l'assicurato avrebbe avuto la facoltà di adire questo Tribunale con un'istanza di revisione ai sensi degli art. 24 Lptca e 61 cpv. 1 lett. i LPGa. La nostra Massima Istanza ha accolto il ricorso dell'assicurato nel senso che ha annullato la sentenza del TCA e ha rinviato la causa a quest'ultimo affinché sospendesse la procedura ricorsuale contro la decisione su opposizione della Cassa in attesa dell'esito finale nella parallela procedura pendente al TRAM. Il TF ha così motivato il proprio giudizio: "(...) Nel caso concreto, gli addebiti che il Consorzio Protezione Civile X. _____ muove al ricorrente risultano assai gravi. Tuttavia, essi non sono stati accertati da un giudizio definitivo, l'interessato avendo deferito la decisione del Consiglio di Stato confermando il suo licenziamento immediato, con perdita del diritto allo stipendio, al Tribunale cantonale amministrativo, il quale non si è finora pronunciato sul gravame. A mente del Tribunale federale, la Corte cantonale avrebbe dovuto attendere l'esito di quel procedimento prima di statuire sulla legittimità della sospensione del diritto a indennità decretata. Il rinvio alla possibilità per l'insorgente di chiedere, a seconda delle risultanze in tale sede, una revisione, cui allude il primo giudice al consid. 2.10 della querelata pronuncia, non è ammissibile. La revisione configura in effetti un rimedio giuridico straordinario, cui il ricorrente non può essere obbligato a fare capo. Inoltre, giova osservare che gli art. 30 cpv. 1 lett. a e 30 cpv. 3 LADI presuppongono l'esistenza di una colpa dell'assicurato. Laddove viene ammessa una simile colpa rinviando - come in concreto - a quanto accertato in un'altra parallela procedura non ancora definitiva, le citate norme sono violate; per di più, è pure data una violazione dell'art. 32 Cost. e dell'art. 6 n. 2 CEDU, cui l'insorgente, senza competenze specifiche professionali, allude chiaramente nel suo gravame. (...)” 2.6. Nella presente evenienza l'11 novembre 2014 il _____ ha sciolto il rapporto di impiego di RI 1, nominata nel marzo 2010 quale _____ impiegata di commercio presso la _____ e attribuita all' _____ (cfr. consid. 1.1.; doc. 12), per giustificati motivi con effetto dal 28 febbraio 2015, in quanto dopo circa un anno da quando all'assicurata, il 24 aprile 2013, era già stata inflitta una multa di fr. 600.-- per avere lasciato l'Ufficio senza registrare la partenza e per avere consegnato il proprio badge a un collega affinché registrasse l'uscita fittizia (oltre due ore dopo), per l'uso sistematico e improprio di internet sul posto di lavoro e per avere superato più volte il limite del saldo orario negativo, la capo _____ e il capo _____ hanno segnalato alla _____ la ripresa da parte della medesima di comportamenti scorretti, che hanno dato luogo a richiami (cfr. consid. 1.2.; doc. A2=13). La decisione dell'11 novembre 2014 del _____ è stata impugnata dall'insorgente davanti al Tribunale cantonale amministrativo l'11 dicembre 2014 con richiesta di effetto sospensivo (cfr. consid. 1.3.; doc. A3). Da una verifica effettuata da questa Corte il 9 giugno 2015 risulta che detta vertenza è tuttora pendente dinanzi al TRAM, il quale con decreto del 12 gennaio 2015 aveva respinto la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo (cfr. doc. A3; 28). Ne discende che le gravi mancanze imputate all'assicurata dal _____ non sono state accertate da una sentenza definitiva. In simili condizioni, alla luce della giurisprudenza federale citata al consid. 2.5. e ritenuto che la Cassa, allorché ha emesso la decisione dell'11 marzo 2015 con cui ha sospeso l'assicurata per 35 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere fornito al datore di lavoro, con il suo comportamento, un motivo di disdetta del rapporto di impiego e durante la relativa procedura di opposizione, era al corrente che davanti al TRAM è pendente un ricorso di RI 1 interposto contro la risoluzione dell'11 novembre 2014 del _____ (cfr. doc. 28; A1), la parte resistente

non avrebbe dovuto emanare la decisione su opposizione del 13 aprile 2015, bensì avrebbe dovuto sospendere la procedura di opposizione in attesa dell'esito del procedimento amministrativo. In concreto si impone, perciò, l'annullamento della decisione su opposizione del 13 aprile 2015 e il rinvio degli atti alla Cassa. Al riguardo giova osservare che ai sensi della giurisprudenza federale, allorché una decisione su opposizione viene annullata e gli atti rinviati all'autorità inferiore per un complemento d'istruttoria, non riacquista validità la decisione formale sostituita dalla decisione su opposizione, bensì la procedura deve ripartire dall'inizio con l'emissione di una nuova decisione formale. In una sentenza 9C_236/2010 del 10 gennaio 2011 l'Alta Corte ha segnatamente stabilito che: " (...) En s'opposant à la décision du 19 mai 2003, l'assurée a manifesté son désaccord avec la solution de l'administration et exprimé sa volonté de voir son droit réexaminé dans le cadre d'un acte administratif sujet à recours. Son opposition a eu comme effet d'empêcher l'entrée en force de chose décidée de la décision mentionnée (ATF 126 V 23 consid. 4b p. 24 sv.). Au terme de la procédure d'opposition, l'office recourant a rendu une nouvelle décision le 30 août 2004. Celle-ci a remplacé la décision initiale, est devenu l'objet de la contestation de la procédure judiciaire subséquente (arrêt U 3/04 du 8 juin 2005 consid. 2.2, in RAMA 2005 n° U 560 p. 398; Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., 2009, n° 39 ad art. 52 LPGa; Ulrich Meyer-Blaser, Der Streitgegenstand im Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, 2001, n° 17 p. 19; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 435 ss; Hansjörg Seiler, Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art. 52 ATSG], in Sozialversicherungsrechtstagung 2007, n° 10.5 p. 99 sv.) et a fixé la limite de l'état de fait déterminant du point de vue temporel (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243; arrêt 9C_1015/2009 du 20 mai 2010 consid. 3.1). La décision sur opposition du 30 août 2004 a finalement été entièrement annulée par l'autorité de recours (cf. ch. II du dispositif du jugement du 7 février 2006) dans la mesure où les incertitudes diagnostiques ressortant des informations médicales recueillies ne permettaient pas de statuer en toute connaissance de cause, raison pour laquelle il fallait procéder à un complément d'instruction. L'annulation de ladite décision et le renvoi du dossier à l'administration n'ont pas fait renaître la décision initiale mais ont consacré la mise à néant de la procédure administrative qui devait repartir du début (arrêts 9C_6/2010 et 9C_134/2010 du 2 juillet 2010 consid. 4) dans le cadre toutefois des mesures d'instruction requises. " In proposito cfr. pure STF 9C_134/2010 del 2 luglio 2010; STCA 38.2012.34 dell'8 agosto 2012 consid. 2.2.; 38.2010.72 del 7 febbraio 2011 consid. 2.9. in fine . Nel caso di specie, tutto ben considerato, non trattandosi di un rinvio volto ad esperire ulteriori accertamenti, bensì finalizzato alla sospensione della procedura di opposizione in attesa dell'esito del procedimento amministrativo, il TCA ritiene che si possa prescindere dal far ripartire dall'inizio la procedura con l'emissione di una nuova decisione formale. In effetti un tale modo di procedere, in casu, si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale in contrasto con il principio dell'economia processuale (cfr. STF 9C_292/2007 del 29 ottobre 2007 consid. 1.1., parzialmente pubblicata in DTF 133 V 613; STFA H 294/03 del 2 maggio 2005 consid. 2.3.). Gli atti vanno, pertanto, rinviati alla Cassa affinché sospenda la procedura di opposizione interposta il 20 marzo 2015 dalla parte ricorrente contro il provvedimento dell'11 marzo 2015 di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI (cfr. doc. 29) in attesa dell'esito finale nella parallela procedura amministrativa. 2.7. A titolo abbondanziale è utile rilevare che l'art. 11 cpv. 1 OPGA prevede che: " L'opposizione ha effetto sospensivo, salvo i casi

in cui: a. il ricorso contro una decisione su opposizione non ha effetto sospensivo in virtù della legge; b. l'assicuratore ha tolto l'effetto sospensivo nella sua decisione; c. la decisione ha una conseguenza giuridica il cui effetto non può essere sospeso." Ai sensi dell'art. 100 cpv. 4 LADI: " Le opposizioni o i ricorsi contro le decisioni prese conformemente agli articoli 15 e 30 non hanno effetto sospensivo." L'Alta Corte, con la DTF 124 V 82, in relazione a un caso in cui un assicurato era stato sospeso per 20 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per non avere dato seguito all'assegnazione di un lavoro e di un corso, ha stabilito che l'effetto sospensivo riconosciuto da un'autorità giudiziaria cantonale a un ricorso contro una decisione in tema di sospensione del diritto a prestazioni cagiona in ogni caso un pregiudizio irreparabile per l'amministrazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, dal momento che in caso di processo i giorni di sospensione non possono in pratica più essere computati, la sospensione decadendo dopo sei mesi, conformemente all'art. 30 cpv. 3, quarta frase, LADI. Questo disposto legale esclude il riconoscimento dell'effetto sospensivo nell'ipotesi di ricorso contro una decisione di sospensione del diritto all'indennità. In dottrina B. Rubin (*Assurance-chômage*, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, p.to 5.7.) rileva quanto segue: " (...) Les sanctions sont quant à elles exécutées immédiatement, dès leur prononcé, indépendamment du fait que l'assuré sanctionné ait contesté ou non la décision. Les oppositions, les recours, et les recours de droit administratif contre les décisions de suspension n'ont donc pas d'effet suspensif, comme l'indique l'art. 100 al. 4 LADI. Un effet suspensif ne peut pas non plus être accordé au moyen de mesures provisionnelles ordonnées par le juge. S'il était possible d'imposer, par ce biais le versement de l'indemnité durant le contentieux, il y aurait un grand risque de préjudice irréparable à l'assurance-chômage, dû au fait qu'après six mois, les sanctions ne peuvent plus être exécutées (v. l'art. 30 al. 3 LADI, quatrième phrase). Le délai de six mois de l'art. 30 al. 3 LADI n'est donc pas suspendu en cas de contestation." Pertanto secondo la giurisprudenza e la dottrina, siccome l'esecuzione della sospensione decade sei mesi dopo l'inizio del termine di sospensione (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), l'effetto sospensivo non può essere accordato all'opposizione o al ricorso contro una decisione con cui un assicurato viene sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione. Inoltre, per quanto concerne i presupposti per l'assegnazione di misure provvisoriale positive, l'Alta Corte ha stabilito che i principi giurisprudenziali enunciati riguardo all'art. 55 della Legge federale sulla procedura amministrativa PA (effetto sospensivo; cfr. DTF 110 V 45, DTF 105 V 268, DTF 98 V 222) - l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA non ha modificato la precedente giurisprudenza in materia di ritiro dell'effetto sospensivo di opposizioni e ricorsi fondata sulla PA (cfr. STFA I 46/04 del 24 febbraio 2004, pubblicata in HAVE 2004 pag. 127, RAMI 2004 U 521 pag. 447segg., consid. 2) - sono applicabili, per analogia, nell'ambito dell'art. 56 PA (misure provvisoriale), considerata la stretta connessione esistente fra effetto sospensivo ed altri provvedimenti cautelari (cfr. RAMI 2004 U 521 pag. 447segg., consid. 2; DTF 117 V 191 consid. 2b). L'autorità chiamata a decidere in merito al ritiro dell'effetto sospensivo ex art. 55 PA oppure ad ordinare delle misure cautelari giusta l'art. 56 PA, deve in ogni caso esaminare se i motivi a favore di un'immediata esecutorietà della decisione appaiano più importanti rispetto a quelli che possono condurre a una soluzione contraria. A questo proposito, l'autorità interessata gode di un certo margine d'apprezzamento. Di regola, essa fonderà la propria decisione sui fatti che emergono dalla documentazione a sua disposizione, senza procedere a ulteriori accertamenti, onde evitare dispendio di tempo. Trattandosi della ponderazione degli interessi a favore oppure contrari a un'immediata esecutorietà, possono avere una certa importanza le prospettive chiare circa

l'esito finale della vertenza principale (cfr. STFA U 283/05 del 21 ottobre 2005 consid. 2.2 e riferimenti ivi citati). Allorché non è possibile stabilire sin dall'inizio l'esito finale della vertenza occorre ritenere che, per principio, l'interesse dell'amministrazione è predominante quando il rischio di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa è concreto (cfr. DTF 119 V p. 507 consid. 4). Questo rischio è infatti prioritario rispetto all'interesse dell'assicurato di poter beneficiare delle prestazioni assicurative durante la procedura ricorsuale (cfr. Ordinanza del TFA del 3.2.93 in re J.B. pag. 5, in materia di assicurazione disoccupazione) al fine di non dover far capo all'assistenza (RAMI 1997 pag. 159 consid. 4). Nella sentenza K 8/96 dell'11 febbraio 1997, parzialmente pubblicata in DTF 123 V 39 segg., la nostra Massima Istanza, constatato che la decisione impugnata era di natura negativa, ha verificato se la ponderazione degli interessi in gioco giustificava la pronuncia di misure provvisoriale positive, considerando finalmente preponderante l'interesse dell'autorità amministrativa: " (...). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di giudicare che evidente appare l'interesse dell'amministrazione a evitare misure di restituzione di prestazioni laddove potrebbe rivelarsi che esse sono state versate indebitamente. In questo contesto è stato in particolare accennato alle difficoltà d'ordine amministrativo collegate al recupero delle prestazioni versate a torto (DTF 119 V 507 consid. 4 e i riferimenti ivi citati). Per quanto attiene al pregiudizio che il rifiuto di misure provvisoriale positive potrebbe causare all'assicurato, occorre stabilire se, in via di massima, un'improvvisa cessazione dell'erogazione di indennità giornaliera comporta conseguenze tali da compromettere la sua situazione finanziaria e da costringerlo a prendere provvedimenti onerosi o altre disposizioni da lui non esigibili ragionevolmente. A questo proposito, il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di statuire che l'interesse dell'assicurato a non dover far capo, durante la procedura giudiziaria, all'autorità assistenziale non è preponderante rispetto a quello dell'amministrazione a non dover anticipare il versamento delle prestazioni (DTF 119 V 507 consid. 4 e riferimenti). I principi di giurisprudenza suesposti devono trovare applicazione anche nel presente caso. Considerato l'insieme degli elementi in esame, bisogna ammettere che l'interesse della Cassa malati H. è preponderante rispetto a quello dell'assicurato. Ne deriva che, per quanto riguarda il periodo posteriore al 31 dicembre 1995, in favore dell'assicurato neppure possono essere pronunciate misure provvisoriale positive." (STFA succitata, consid. 4 non pubblicato). La priorità di principio dell'interesse dell'amministrazione rispetto a quello degli assicurati è ancora stata riconosciuta dal Tribunale federale in alcune altre sentenze (cfr., ad esempio, STF 8C_110/2008 del 7 maggio 2008 consid. 2.3 e riferimento ivi citato; STFA I 4/05 del 20 gennaio 2005 consid. 4.2, 75/04 del 16 aprile 2004 consid. 4.1). Infine è utile evidenziare che in dottrina Rubin, citato sopra, ritiene che, nella misura in cui, in virtù dell'art. 100 cpv. 4 LADI, l'opposizione contro una decisione di sospensione emessa sulla base dell'art. 30 LADI non ha effetto sospensivo, non è possibile erogare indennità di disoccupazione mediante una misura provvisoriale, ossia non è possibile eludere l'art. 100 cpv. 4 LADI tramite un provvedimento cautelare. Al riguardo cfr. STCA 38.2014.18 del 20 marzo 2014. 2.8. Vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. art. 61 lett. g LPG; 30 Lptca). Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I) è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.